

DELIBERA N. 492/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO NAZIONALE “RADIO DUE”)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A) E 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DELL’ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE 15/20/DCA N°PROC. 2761/FB)**

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Associazione CODICI ONLUS - Centro per i Diritti del Cittadino con nota del 28 aprile 2020, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0183800), ha segnalato la trasmissione di pubblicità occulta nel corso del programma “*Decanter*”, andato in onda in data 11 febbraio 2020 sull’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “*Radio due*”, della società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, viale Mazzini n. 14.

Con provvedimento CONT.N.15/20/DCA/N°PROC.2761/FB dell’8 maggio 2020 la Direzione Contenuti Audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. titolare dell’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale RAI Radio due, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), e nell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso alle ore 20:43 circa dell’11 febbraio 2020 la comunicazione commerciale relativa al latte “*Parmalat Colazione Plus*” priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario.

2. Deduzioni della società

La società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., cui il citato atto CONT.N.15/20/DCA/N°PROC.2761/FB dell’8 maggio è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 256773 del 16 giugno 2020 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- l’episodio menzionato costituisce, contrariamente a quanto sostenuto, una regolare iniziativa di *product placement* consentita dalla normativa di settore e realizzata in coerenza con le procedure di autoregolamentazione adottate da Rai e comunicate all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da ultimo in data 18 giugno 2015;

- il programma “*Decanter*” - pluripremiato per competenza, libertà d’informazione, etica ed equilibrio, attività sociali e qualità morali - è in onda da diciotto stagioni su Rai Radio 2 e si occupa di raccontare l’attualità, il costume, la società, l’economia, la filosofia, la cultura e l’antropologia che ruotano intorno all’agricoltura e all’enogastronomia, con particolare riguardo alle notizie di attualità italiane ed estere, e la presenza nel corso dello stesso di alcuni marchi non riconducibili alle finalità divulgative proprie del programma,

trova ragione in regolari rapporti di *product placement*, formalmente definiti e contrattualizzati;

- la fattispecie contestata è in realtà una iniziativa di inserimento di prodotti ex art. 40-bis del D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 (TUSMAR) regolarmente contrattualizzata e segnalata; il *product placement* costituisce una delle figure tipiche della comunicazione commerciale televisiva ed è caratterizzato da uno statuto giuridico peculiare discendente dalla necessità di integrare il contenuto commerciale nel percorso narrativo dei programmi; una volta ammessa la possibilità giuridica di integrazione tra comunicazioni pubblicitarie e contenuti editoriali, il legislatore ha previsto specifiche regole per la riconoscibilità di tali iniziative commerciali stabilendo che: “*qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti mediante avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria*” (art. 40-bis comma 3, TUSMAR);

- a completamento della normativa di rango primario, Rai, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 40-bis, ha adottato le procedure di autoregolamentazione per la realizzazione di simili iniziative anche con riferimento alla programmazione radiofonica;

- alla luce di quanto sopra osservato, le disposizioni di carattere generale in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario stabilite in particolare dall’articolo 36-bis, comma 1, lettera a) TUSMAR e art. 3 dell’Allegato A della Delibera 5381011CSP, formulate con particolare riguardo ai formati pubblicitari classici (spot, telepromozioni e sponsorizzazioni) debbono essere lette ed applicate alla luce della normativa speciale inerente l’inserimento di prodotti; nello specifico, le modalità di impaginazione del *product placement* “Parmalat Colazione Plus” risultano adeguate rispetto al formato pubblicitario, coerenti con il mezzo radiofonico e idonee a contemperare un contenuto editoriale di alto profilo con la comunicazione commerciale pianificata;

- nel caso di specie risulta inapplicabile l’art. 37, comma del TUSMAR in quanto tale norma, volta a disciplinare, come si evince dalla rubrica stessa dell’articolo, le “*interruzioni pubblicitarie*”, non può chiaramente riguardare l’inserimento di prodotti che consiste esattamente nell’integrazione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in quanto la citazione da parte dei conduttori del programma “*Decanter*” del marchio “*Parmalat Colazione Plus*” risulta riconducibile - come confermato anche dagli avvisi forniti ai radioascoltatori all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo le interruzioni pubblicitarie in merito alla presenza della citazione di prodotti a scopo promozionale - alla fattispecie dell’*inserimento di prodotti*, come specificamente prevista e regolata dall’art. 40-bis del D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., per inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 36-bis, comma 1, lett.

a), e nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36-bis, comma 1, lett. a), e nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, avviato nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone